

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1994, n. 10
«Partecipazione della regione Lombardia come socio fondatore all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro Europa».

(B.U. 14 aprile 1994, n. 15, 1° suppl. ord.)

rata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

Art. 1. — Finalità. — 1. La regione Lombardia partecipa come socio fondatore alla fondazione «Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa».

2. Il consiglio regionale nomina due componenti del consiglio di amministrazione ed un componente effettivo del collegio dei revisori della fondazione, in rappresentanza della regione.

3. Nell'ambito delle finalità stabilite dall'art. 1 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95 (1) «Disciplina della formazione professionale in Lombardia», la regione Lombardia istituisce la Scuola superiore per le professioni del teatro, che sarà gestita sulla base di una specifica convenzione dall'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa.

Art. 2. — Contributi. — 1. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale dispone l'assegnazione di un contributo annuale di gestione per la copertura delle voci di spesa dell'ente Autonomo del «Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa» che la stessa Giunta determina (2).

Art. 3. — ... Omissis (3).

Art. 4. — Norma finanziaria. — 1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la concessione di un contributo di gestione, per L. 1.500.000.000, ai sensi del precedente art. 2.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 1.500.000.000 di cui al precedente comma, si fa fronte mediante utilizzo, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.442 «Contributi di gestione all'Ente Autonomo Piccolo Teatro della Città di Milano» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994.

3. (4).

4. In conseguenza a quanto disposto dai precedenti commi, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 è apportata la seguente variazione:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE - PARTE I

— all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito il capitolo 2.4.3.1.3750 «Contributo di gestione all'Ente Autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d'Europa» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.500.000.000;

— la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.3.1.442 «contributi di gestione all'Ente Autonomo Piccolo Teatro della Città di Milano» è ridotta di L. 1.500.000.000.

Art. 5. — Procedura d'urgenza. — 1. La presente legge è dichiara-

(1) Sta in S 3.1.

(2) L'articolo già sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 è stato ulteriormente sostituito dall'undicesimo comma dell'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Stanno in I 5.4).

(3) L'articolo abroga le LL.RR. 2 marzo 1977, n. 14 e 13 gennaio 1978, n. 11. (Stanno in questa stessa voce).

(4) Il comma è stato abrogato dall'undicesimo comma dell'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).